

# COMUNE DI VIGOLO



Provincia di Bergamo

Via Roma n. 2/b – 24060 Vigolo (BG)

☎ 035/ 93.10.54 ☎ 035/ 93.27.84

✉ protocollo@comune.vigolo.bg.it

pec: comune.vigolo@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI VIGOLO

N.0000002 - 02.01.2019

CAT. XV CLASSE 8 PARTENZA

COMUNE DI VIGOLO  
REGISTRO DELLE ORDINANZE  
N.0000001 - 02.01.2019  
CAT XV CLASSE 8 PARTENZA

## ORDINANZA



**OGGETTO:** DIVIETO DI ACCENSIONE DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI FUOCHI E L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' CHE POSSA DETERMINARE L'INNESCO DI INCENDI.

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** il lungo periodo caratterizzato da assenza di precipitazioni, associato al riposo vegetativo delle colture erbacee e arboree con accumulo al suolo di materiale vegetale in avanzato stato di essiccazione;

**TENUTO CONTO** degli avvisi di criticità regionale nn. 138 del 31.12.2018, 1 e 2 dell'1 e 2.01.2019 per rischio incendio boschivo e vento forte e delle previsioni meteo a medio termine;

**VISTO** che in questo periodo dell'anno è consuetudine celebrare il periodo di festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali, botti di vario genere e attività pirotecniche;

**VISTO** il D.M. degli Interni del 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana"

**VISTA** la Legge n. 125 del 24/07/2008 e la Legge n. 94 del 15/07/2009 in materia di sicurezza pubblica;

**VISTO** l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

## ORDINA

Il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dalla data odierna e fino alla revoca della presente di:

- Bruciare materiale vegetale proveniente da attività agricole e/o forestali;
- Accendere fuochi, con qualsiasi finalità e l'utilizzo di apparecchiature a fiamma libera e/o elettrici che producano faville, in prossimità di boschi, terreni agricoli, incolti, nonché lungo le strade Comunali, Provinciali e consorziali ricadenti nel territorio comunale;
- Accendere, lanciare e sparare fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e l'esercizio di attività pirotecniche in qualsiasi luogo pubblico o privato;
- Gettare fiammiferi, sigari, sigarette e/o mozziconi, ex Legge 221 del 28 dicembre 2015, specialmente in prossimità e/o in presenza di materiale vegetale infiammabile nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;
- Sostare e/o parcheggiare autovetture a contatto con l'erba secca o sterpaglie essiccate.

**Sono esclusi dalla presente disposizione gli spettacoli pirotecnici programmati per le festività, preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti e svolti in condizioni di massima sicurezza.**

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

### **DISPONE**

1. che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale e resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune;
2. che, per il controllo sull'osservanza del provvedimento, venga trasmessa a:
  - Carabinieri Forestale stazione di Villongo
  - Carabinieri stazione di Tavernola Bergamasca;
  - Guardia di finanza brigata di Costa Volpino;
  - Vigili del Fuoco di Lovere;
  - Responsabile del servizio territorio, ambiente e protezione civile della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi di Lovere;
3. che la stessa sia trasmessa alla Prefettura di Bergamo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Brescia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.21 legge 06.12.1971 n.1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Casa comunale, il 02 gennaio 2019



**IL SINDACO**  
**Mauro Mazzon**